



COMUNE DI SERMONETA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21 DEL 30/03/2015

ENTRATO IN VIGORE IL 01/07/2015

INDICE

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO

Art. 2 – AMBITO D'APPLICAZIONE

Art. 3 – ORDINANZE SINDACALI E DIRIGENZIALI

Art. 4 – VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA

Art. 5 – DEFINIZIONI

Art. 6 – SUOLO PUBBLICO

TITOLO II ESTETICA E DECORO CITTADINO

Art. 7 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 INSEGNE, VETRINE E PUBBLICITÀ LUMINOSA

ART. 9 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

Art. 10 MANUTENZIONE TERRENI

Art. 11 CURA DELLE SIEPI E PIANTE

Art. 12 ORNAMENTO DEI FABBRICATI

ART. 13 AFFISSIONI MANIFESTI E SCRITTE SU PATRIMONIO PUBBLICO E PRIVATO A TUTELA DEL
DECORO URBANO

ART 14 VOLANTINAGGIO, DISTRIBUZIONE DI OPUSCOLI E SIMILI

ART. 15 BATTITURA DI PANNI E TAPPETI

ART. 16 LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA

ART 17 DIVIETO DI LAVAGGIO E RIPARAZIONE VEICOLI

ART 18 FUMI ED ESALAZIONI

ART. 19 DIVIETI

TITOLO III NETTEZZA PUBBLICA

ART. 20 PULIZIA AREE PUBBLICHE

ART. 21 CONTENITORI DI RIFIUTI – DISCIPLINA CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

ART. 22 SCARICHI NEI FOSSI E NEI CANALI

TITOLO IV PARCHI E GIARDINI

ART. 23 GIARDINI E PARCHI PUBBLICI – DIVIETI E LIMITAZIONI

ART. 24 MANIFESTAZIONI NEI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI

TITOLO V CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

ART. 25 CIRCOLAZIONE DI ANIMALI

ART. 26 DIRITTI DEGLI ANIMALI - MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

Art. 27 COLOMBI E PICCIONI

ART. 28 CUSTODIA DEI CANI E DEGLI ANIMALI

ART.29 CIRCOLAZIONE DEI CANI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

ART. 30 IMBRATTAMENTO CAUSATO DA ANIMALI

ART. 31 DIVIETI

ART 32 GATTI

ART. 33 ANIMALI DA REDDITO

ART. 34 NORME DI RINVIO

TITOLO VI QUIETE PUBBLICA

2 Regolamento di Polizia Urbana

ART. 35 NORME ED ORARI PER LE ATTIVITÀ RUMOROSE

ART. 36 RUMORI FASTIDIO

ART. 37 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI CHE CAUSANO RUMORI

ART. 38 VENDITORI, SUONATORI E MESTIERI AMBULANTI

ART. 39 TRATTENIMENTO MUSICALE

TITOLO VII SICUREZZA PUBBLICA ED URBANA

ART. 40 SOSTANZA LIQUIDE, ESPLOSIVE, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI

ART.41 REQUISITI DEI DEPOSITI E DEI LOCALI DI VENDITA DI COMBUSTIBILI

ART. 42 DETENZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE DI ABITAZIONE O ALTRI EDIFICI

ART. 43 ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI, FUOCHI ARTIFICIALI E FUOCHI IN GENERE

ART. 44 TRASPORTO DI OGGETTI PERICOLOSI

ART. 45 PROTEZIONE DA SCHEGGE, LAVORI ARTIGIANALI E VERNICIATURA MANUFATTI

ART. 46 GETTO DI COSE

ART. 47 ORDINI DI RIPARAZIONE

ART 48 MANUTENZIONE DI AREE DI PUBBLICO TRANSITO

ART. 49 ESPOSIZIONI SULLE PUBBLICHE VIE

ART. 50 ATTI CONTRARI ALLA SICUREZZA

ART. 51 CORTEI, CERIMONIE, RIUNIONI E MANIFESTAZIONI

ART. 52 DIVIETO DI ATTIVITA' DI CAMPEGGIO AL DI FUORI DELLE AREE ATTREZZATE

TITOLO VIII SANZIONI E NORME FINALI

ART. 53 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SISTEMA SANZIONATORIO

ART. 54 PAGAMENTO IMMEDIATO

ART. 55 ABROGAZIONE DI NORME PREESISTENTI

ART. 56 RINVIO A NORME SOPRAVVENUTE

ART. 57 AGGIORNAMENTO SANZIONI

ART. 58 ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina i comportamenti e le attività svolte nel territorio comunale al fine di:

- tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la mobilità dei pedoni,
- salvaguardare la sicurezza dei cittadini, il decoro dell'ambiente urbano, la convivenza uomo animale,
- garantire la protezione del patrimonio culturale ed ambientale.

2. L'amministrazione comunale promuove e favorisce ogni iniziativa volta allo sviluppo dell'educazione alla legalità, al rispetto dell'ambiente, del senso civico e della buona convivenza.

Art. 2 – AMBITO D'APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica in tutti gli spazi ed aree pubbliche, in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio o in ogni modo aperte al pubblico, nei luoghi dedicati al pubblico, nei luoghi dedicati al culto e alla memoria dei defunti, per le facciate e manufatti esterni di edifici la cui stabilità e decoro necessita di protezione, degli impianti in genere d'uso comune, delle aree private quando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragione di sicurezza pubblica e di tutela del decoro urbano e dell'ambiente, nei confronti di attività private aventi rilevanza pubblica, nei limiti dei principi dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 – ORDINANZE SINDACALI E DIRIGENZIALI

1. Il Sindaco e i Responsabili delle Aree, nelle materie e settori di loro competenza possono emanare ordinanze e disposizioni di carattere generale e particolare necessarie per l'applicazione delle norme del presente regolamento e di quelle che si rendessero temporaneamente necessarie in materia di polizia urbana.

2. Oltre le leggi i regolamenti e le ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti, dagli ufficiali ed agenti di polizia locale e di polizia giudiziaria.

ART. 4 VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA

1. All'attività di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco o l'Assessore delegato ed i controlli in materia sono svolti dagli ufficiali ed agenti di Polizia Locale, dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p., dai dipendenti del Comune di Sermoneta appartenenti ai servizi ambientali e tecnici, dai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o dal personale di gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi in conformità a specifici provvedimenti del Comune, secondo la normativa vigente in materia.

2. Gli appartenenti all'Area di Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, con le modalità previste dalla Legge, in tutti i luoghi dove si svolge attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di inoltrare notizia all'Autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa, privilegiando l'informazione finalizzata all'ottemperanza delle norme e l'attività di prevenzione.

ART. 5 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si deve intendere per:

a) Decoro urbano: un ottimale qualificazione estetica e funzionale dell'habitat del comune;

b) Arredo urbano: insieme di oggetti, manufatti e dispositivi necessari alle esigenze di fruizione, decoro e attrattività dello spazio pubblico urbano;

c) Luogo pubblico o suolo pubblico: strade, vie, piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico. Sono ricompresi nei luoghi pubblici: Parchi, giardini pubblici ed il verde pubblico in genere, le acque interne, i monumenti, le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità e il cui decoro debbano essere salvaguardati, gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni sopra indicati.

2. Quando nelle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici s'intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico o aperti al pubblico passaggio o gravati da servitù pubblica.

ART. 6 SUOLO PUBBLICO

1. E' proibita qualunque alterazione o occupazione di aree pubbliche e degli spazi sopra o sottostanti senza autorizzazione dei competenti uffici comunali.

2. Le abusive occupazioni del suolo pubblico, fatte salve le sanzioni comminate da leggi e regolamenti specifici, dovranno essere immediatamente rimosse a cura del trasgressore.

3. In caso d'inadempienza saranno rimosse con ordinanza del Responsabile dell'Area di Polizia

Locale e, all'occorrenza, con l'ausilio delle forze dell'ordine presenti sul territorio comunale. Le spese relative alla rimozione saranno a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido.

4. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 (p.m.r.)

TITOLO II ESTETICA E DECORO CITTADINO

Art. 7 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Nei provvedimenti di autorizzazione per l'esposizione di insegne, tende solari, ombrelloni, merci, banchi, tavoli e attrezzature assimilabili, oltre alle disposizioni contenute nel Codice della Strada, nel Regolamento Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, Imposta Comunale Pubblicità e Pubbliche affissioni ed altri regolamenti vigenti in materia, l'Autorità comunale terrà conto anche delle esigenze artistiche ed estetiche delle località e potrà prescrivere determinati tipi d'attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione e al decoro dell'insieme, nel rispetto della regolamentazione di settore.

ART. 8 INSEGNE, VETRINE E PUBBLICITÀ LUMINOSA

1. Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Imposta Pubblicità e diritti pubbliche affissioni, sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno colorazione o ubicazione possano, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, ingenerare confusione con i segnali stradali o che comunque sono in contrasto con la vigente normativa in materia di circolazione stradale.

2. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 (pmr € 150,00)

ART. 9 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

1. Salvo quanto previsto dal vigente codice della Strada e dalle Norme tecniche d'Attuazione dei Piani particolareggiati attuativi esistenti i proprietari o amministratori di stabili devono attenersi alle seguenti disposizioni:

a) mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi, i serramenti, l'androne e le scale, le inferriate, le recinzioni ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista.

b) I tetti, i cornicioni, i fumaioli, i balconi, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati al fine di evitare qualsiasi caduta di tegole, piastre, pietre o altro materiale, ed evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone.

c) assicurare l'efficienza e la funzionalità dei canali di gronda e pluviali delle acque meteoriche

6 Regolamento di Polizia Urbana

e delle condutture presenti nell'edificio.

d) È vietato lo scarico diretto o indiretto dei pluviali sul suolo pubblico, salvo nei casi d'assenza di apposita rete fognaria o d'impossibilità tecnica documentata all'allacciamento della stessa.

e) obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dell'Autorità Comunale, sotto l'osservanza delle norme edilizie vigenti.

f) essere responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

g) obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro dove non esistono i marciapiedi stessi.

h) obbligo di provvedere alla rimozione di manifesti affissi contro le disposizioni di legge ed alla cancellatura e pulizia di scritte, disegni od insudiciamenti abusivamente apposti su porte e muri esterni dei fabbricati, fatta salva l'azione pubblica o privata contro i responsabili, qualora fossero individuati.

2. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici o i soggetti per ogni altra ragione responsabili di manufatti o aree confinanti con aree pubbliche devono:

a) curare che i manufatti o le recinzioni delle aree medesime a delimitazione della proprietà privata siano prive di sporgenze acuminate o taglienti o fili spinati.

b) provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree adibite a cortile, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

3. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 (pmr € 150,00)

ART. 10 MANUTENZIONE TERRENI

1. I proprietari o i locatari o i concessionari o i soggetti per ogni altra ragione responsabili dei terreni posti frontalmente alle strade comunali e vicinali o di aree incolte ricadenti all'interno della perimetrazione dei centri abitati devono provvedere agli interventi di pulizia di seguito elencati:

a) taglio dell'erba e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, anche se abbandonati da terzi, nelle aree private;

b) regolazione delle siepi, taglio di rovi, rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, anche se abbandonati da terzi, nelle aree private;

c) escavazione, profilatura, ricamatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi interpoderali e dei canali di scolo delle acque meteoriche anche superficiali, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali;

2. Tali operazioni dovranno essere effettuate ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi.

3. I proprietari o i locatari o i concessionari o i soggetti per ogni altra ragione responsabili dei terreni e delle aree libere ubicate nel territorio comunale:

a) non devono lasciare in deposito sugli stessi terreni materiale di qualsiasi natura, tale da offrire rifugio ad animali che siano potenziali veicoli di malattie o comunque di inconvenienti igienico - sanitari;

b) devono tenere le aree in questione sgombre da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe, da immondizie e da rifiuti in genere, mantenendo le aree di loro proprietà pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione, al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati anche il possibile rischio di propagazione di incendi.

c) Le operazioni di concimazione con materiale organico di orti o giardini posti nelle immediate vicinanze di civili abitazioni, dovranno essere completate mediante interro entro il limite massimo delle ventiquattro ore dalla posa del concime.

4. Le violazioni del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00. PMR 150

Art. 11 CURA DELLE SIEPI E PIANTE

1. I frontisti confinanti con le strade comunali, vicinali ed interpoderali, devono provvedere:

a) allo sfalcio ed alla eliminazione della vegetazione in prossimità di curve ed incroci per garantire la necessaria visibilità stradale;

b) alla pulizia ed all'espurgo dei fossi di scolo e di irrigazione privati in modo da garantire il libero deflusso delle acque;

c) al mantenimento delle sponde dei fossi laterali delle strade in modo da impedire il franamento di terreno;

d) all'espurgo dei fossi sotto i ponticelli;

e) al taglio dei rami e delle parti di siepi che si protendono dal proprio fondo oltre il ciglio della strada

comunale o del marciapiede, ciò al fine di assicurare la necessaria viabilità per la tutela della incolumità della circolazione e di rimuovere nel più breve tempo possibile alberi o ramaglie di qualsiasi dimensione che vengano a cadere sulle strade comunali o sui marciapiedi;

f) a fare sagomare le siepi situate in curva, negli incroci e lungo i fronti stradali ad un'altezza non superiore a metri 1 e a una distanza adeguata a garantire buona visibilità;

g) a non arare i loro fondi fino alla strada, ma di formare tra questa ed il loro fondo una adeguata "capezzagna" (almeno mt. 3) per poter compiere le necessarie manovre, con macchina od attrezzi agricoli, senza danneggiare la sede stradale o le ripe ed i fossi. Le capezzagne ed i terreni adiacenti le strade pubbliche devono essere mantenute costantemente pulite ed è necessario provvedere allo sfalcio delle erbe ed alla recisione di arbusti, rovi e piante spontanee che dovessero invadere, anche parzialmente, dette superfici. In senso parallelo alla direzione dell'aratura, si deve mantenere una fascia di rispetto avente una larghezza minima di mt. 1 dal confine stradale o dalle ripe o dai fossi.

3. E' fatto assoluto divieto di procedere alla pulizia dei fossi attraverso l'incendio della vegetazione.

4. Tutti i conducenti dei mezzi agricoli devono effettuare una accurata pulizia dei mezzi ed attrezzi prima di immettersi su strade comunali, al fine di evitare il deposito di zolle di terreno od altro sulle sedi stradali, che potrebbero essere causa di spiacevoli incidenti.

5. Tutte le violazioni del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 (p.m.r. 150,00).

6. La polizia locale, rilevata l'infrazione e comminata la sanzione prevista inviterà il trasgressore ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a cinque giorni al rispetto del precetto di cui al presente articolo. Tale invito deve essere formalmente notificato al trasgressore il quale potrà presentare all'Area di Polizia Locale motivata istanza tendente ad ottenere la concessione di termine diverso da quello imposto. Il Responsabile dell'Area di Polizia Locale potrà concedere un termine diverso.

7. Qualora il trasgressore non ottemperi, entro il termine imposto, all'invito di cui sopra, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno del trasgressore con l'addebito delle spese sostenute.

Art. 12 ORNAMENTO DEI FABBRICATI

1. Gli oggetti d'ornamento come vasi da fiore e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, posti sulle finestre e sui balconi devono essere assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone, animali o cose

2. Durante l'annaffiamento dei fiori o piante e la manutenzione degli oggetti di cui sopra

è fatto obbligo di evitare cadute d'acqua o altro sul suolo pubblico o sui muri. Gli interessati dovranno adottare le necessarie precauzioni

3. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 (p.m. r € 150,00)

ART. 13 AFFISSIONI MANIFESTI E SCRITTE SU PATRIMONIO PUBBLICO E PRIVATO A TUTELA DEL DECORO URBANO

1. Salvo quanto espressamente previsto dal Codice della Strada, dal vigente regolamento dalle leggi e dai regolamenti vigenti è vietato effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati dalla Autorità Comunale, così come sono vietate le scritte sui muri e sul pubblico demanio in genere.

2. È vietato collocare volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere e effettuare pubblicità mediante affissione e/o apposizione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale, sugli alberi, sui muri o su qualsiasi altra struttura di proprietà comunale sui manufatti di arredo urbani quali cestini, recinzioni ecc.

3. È vietato effettuare la pubblicità mediante affissione e/o apposizione di tabelle con la scritta Affitasi o Vendesi sui balconi, sulle facciate degli edifici o sui terrazzi di copertura all'interno del centro storico, quando eccedano le dimensioni di 210 × 297 mm (formato A4)

4. È vietato altresì stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici e danneggiare i quadri e le bacheche adibiti all'affissione.

5. È vietato inoltre applicare manifesti o elementi pubblicitari sui pali della pubblica illuminazione, sulle paline semaforiche, su parti di immobili privati, sulle pensiline e sulle targhe toponomastiche.

6. E' vietato affiggere avvisi e altri stampati destinati alla pubblicità offensivi della decenza e del decoro pubblico.

7. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 (pmr € 300,00).

8. Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni inerenti la pubblicità sono a carico del trasgressore e, in solido, del committente per ogni punto della distribuzione.

9. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere a proprie spese all'immediata pulizia del suolo e di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

ART 14 VOLANTINAGGIO, DISTRIBUZIONE DI OPUSCOLI E SIMILI

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento sull'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato sulle strade, piazze e spazi pubblici od aperti al pubblico distribuire manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti che possano costituire danno alla nettezza pubblica, disturbo alla circolazione o molestia ai cittadini. La comunicazione relativa alla distribuzione di volantini o simili e la presentazione di copia di ricevuta di versamento della relativa tassa dovranno essere fatti pervenire preventivamente alla Polizia Locale.

2. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 (pmr € 200,00).

ART. 15 BATTITURA DI PANNI E TAPPETI

1. È vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria o altro, qualora possa arrecare danno o molestia a terzi.

2. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 (pmr € 100,00).

ART. 16 LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA

1. La lavatura della biancheria di panni e simili non è permessa sulle aree pubbliche, vie, piazze, parchi e fuori dai locali e recinti privati, fatta salva la possibilità di lavare i propri panni presso il lavatoio comunale.

2. E' vietato sciorinare, stendere ed appendere biancheria o panni fuori dalla finestra e sui terrazzi in modo che sia visibile dalle vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico limitatamente al centro storico.

3. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 (pmr € 100,00).

ART 17 DIVIETO DI LAVAGGIO E RIPARAZIONE VEICOLI

1. È proibita in luoghi pubblici o aperti al pubblico lavare i veicoli o cose personali in genere anche presso le fontane pubbliche, E' proibito altresì effettuare in luoghi pubblici o aperti al pubblico le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccole entità o determinate da forza maggiore, e qualsiasi tipo di attività artigianale in genere.

2. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione

della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 (pmr € 100,00).

ART 18 FUMI ED ESALAZIONI

1. Fatte salve le disposizioni normative che regolamentano le attività produttive, commerciali e industriali è vietato provocare fumi od esalazioni che arrechino danno o molestia.

2. Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molesti, debbono essere preventivamente autorizzati dal competente ufficio comunale.

3. E' comunque vietato:

a) eseguire le operazioni suddette sul luogo pubblico;

b) compiere le stesse operazioni, preventivamente autorizzate, senza osservare le necessarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dall'Autorità sanitaria.

4. È vietato altresì bruciare sterpi, o rifiuti da giardinaggio o altro materiale all'interno delle proprietà private, qualora ne possa derivare molestia o danno al vicinato, limitatamente ai periodi previsti dalla normativa vigente.

5. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 (pmr € 200,00).

ART. 19 DIVIETI

1. Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico del territorio comunale, è vietato:

a) effettuare, fuori dai luoghi pubblici a ciò destinati, pratiche sportive o ricreative pericolose per la circolazione stradale, per l'incolumità delle persone e delle cose;

b) compiere atti di pulizia personale o soddisfare naturali esigenze che possano offendere la pubblica decenza;

c) esporsi in costumi indecorosi;

d) gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi materia solida o liquida.

e) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti.

2. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 (pmr € 100,00)

TITOLO III NETTEZZA PUBBLICA

ART. 20 PULIZIA AREE PUBBLICHE

1. Le piazze, le strade, i vicoli e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere costantemente puliti e sgomberi da qualsiasi materiale.

2. In particolare è proibito gettare o accumulare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere, compresi rami e foglie provenienti da luoghi privati.

3. E' proibito altresì depositare o abbandonare cibo per animali lungo le strade, piazze e luoghi pubblici.

4. E' proibito altresì depositare, abbandonare, scaricare, versare o gettare in modo indiscriminato rifiuti di ogni genere e dimensione, anche liquidi, in modo da sporcare le aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico. Rientrano in tali fattispecie anche i comportamenti di errato conferimento dei rifiuti rispetto alle vigenti disposizioni comunali in materia di raccolta differenziata, posti in essere con modalità tali da sporcare la pubblica via, anche in riferimento alla durata temporale dell'esposizione dei rifiuti.

5. Le associazioni, i circoli, i partiti, i comitati o qualsiasi gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc, che producono rifiuti sono tenuti a comunicare al Comune con anticipo il programma delle iniziative specificando le aree che vengono utilizzate. I promotori delle iniziative e manifestazioni sopra indicati sono tenuti a provvedere alla pulizia dell'area al termine della manifestazione e a renderla libera e pulita entro due ore dalla manifestazione stessa.

6. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 (pmr € 300,00).

7. Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere all'immediata remissione in pristino.

ART. 21 CONTENITORI DI RIFIUTI – DISCIPLINA CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. È vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto con animali o insetti e provocare esalazioni.

2. I recipienti contenenti rifiuti domestici, gli imballaggi ed i rifiuti delle attività commerciali potranno essere collocati presso gli accessi degli edifici e dei pubblici esercizi o negozi sulle vie e piazze in cui è effettuato il servizio di ritiro dai recipienti stessi, a cura del soggetto preposto alla raccolta dei rifiuti, esclusivamente nel giorno e nella fascia oraria indicata all'interno dell'ecocalendario consegnato agli utenti.

Gli orari e i giorni di conferimento devono essere pubblicati sul sito dell'Ente.

3. E' vietato abbandonare rifiuti ingombranti o conferirli con le modalità previste per le altre frazioni di rifiuto.

4. E' vietato depositare sostanze che in qualsiasi modo possano determinare danni al contenitore dei rifiuti (ad es. ceneri calde, mozziconi da sigarette non totalmente spenti ecc.)

5. E' vietato depositare materiale provenienti da demolizioni, sassi, terra e carogne animali.

6. E' fatto obbligo di conferire gli olii esausti nelle apposite colonnine.

7. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 (pmr € 200,00).

ART. 22 SCARICHI NEI FOSSI E NEI CANALI

1. Salve le immissioni previste dagli appositi regolamenti e debitamente autorizzate, è vietato versare o immettere, anche occasionalmente, liquidi, liquami, materie di qualsiasi specie, comprese le acque piovane provenienti da tetti e grondaie, nei fossi e corsi d'acqua naturali. I canali, le scoline e i fossi che scorrono all'interno della città e le ripe dei medesimi per la larghezza di almeno 50 centimetri dovranno, a cura degli utenti, essere costantemente puliti e sgombri, in modo che non si alteri il flusso delle acque e che non venga dato luogo a esalazioni maleodoranti o comunque fastidiose per le persone.

2. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 (pmr € 200,00), fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente in caso la violazione costituisca reato.

TITOLO IV PARCHI E GIARDINI

ART. 23 GIARDINI E PARCHI PUBBLICI – DIVIETI E LIMITAZIONI

1. Nei Giardini, Parchi e Aree pubbliche è fatto divieto di:

a) Introdurre animali, bivaccare, effettuare giochi o attività ricreative sportive che possano creare disturbo agli altri (con utilizzo di palloni, fresbee ecc.)

b) Occupare impropriamente pregiudicandone la libera fruizione da parte della collettività;

c) Percorrere i percorsi pedonali con veicoli di qualsiasi genere, eccetto le carrozzelle per bambini e malati e portatori di handicap, biciclette e veicoli giocattolo per bambini;

- d) Camminare sulle aiuole se espressamente vietato;
- e)Cogliere fiori, raccogliere frutti (olive, arance, ecc.) tagliare erbe e piante, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, fiori, alberi ,arbusti e siepi;
- f) Rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi;
- g) Guastare o smuovere i sedili o le panchine, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone;
- h) Introdurre qualsiasi veicolo, ciclomotori e motocicli anche se spinti a mano;
- i) Transito motorizzato ad eccezione dei mezzi autorizzati (forze di polizia, mezzi di soccorso, mezzi utilizzati per riparazioni ecc.)

2.La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 (pmr € 200,00).

3.In luogo pubblico ed in particolare nei giardini e parchi pubblici i bambini di età inferiore a 12 anni e le persone incapaci (per età o malattia) di riguardarsi da sé, devono sempre essere accompagnati e custoditi.

ART. 24 MANIFESTAZIONI NEI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI

1. Nei Giardini e Parchi pubblici sono vietate di norma manifestazioni, attività e spettacoli, fatto salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

2. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 (pmr € 200,00).

TITOLO V CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

ART. 25 CIRCOLAZIONE DI ANIMALI

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 184 del Codice della Strada, non è permesso far transitare nel territorio comunale mandrie, greggi e gruppi di animali, anche se ammaestrati, senza preventiva comunicazione alla Polizia locale e nel rispetto delle Norme sanitarie. Nel caso in cui l'attraversamento di animali avvenga per ragioni di pascolo – alpeggio – transumanza – pascolo vagante nell'ambito del territorio comunale, l'interessato deve dare preventiva comunicazione all'autorità comunale e sanitaria, ai fini degli adempimenti previsti all'art.43 del D.P.R. 320/1954 "Regolamento di polizia veterinaria" e dell'adozione delle misure previste dal vigente Codice della Strada.

2. Gli animali pericolosi, anche se ammaestrati o non domestici, non potranno essere introdotti nel territorio comunale, se non mediante quelle precauzioni con le quali sia impedita la fuga e ogni pericolo di danno alle persone.

3. È vietata, per le vie cittadine, la circolazione per esposizione o mostra di animali pericolosi non rinchiusi nelle apposite gabbie.

4. È vietata l'equitazione nel centro abitato e sulle strade di primaria viabilità.

5. È vietato lasciare vagare ed abbandonare qualsiasi specie di animali sulle aree pubbliche.

6. I detentori di animali devono evitare che questi rechino disturbo e danno alle persone e alle cose.

7. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 (pmr € 200,00).

Nota all'art. 25

Art. 43 DPR 320/1954. Per il pascolo vagante delle greggi viene rilasciato ai pastori, dai comuni di loro residenza, uno speciale libretto conforme al mod.n. 8 allegato al presente regolamento, nel quale, oltre l'indicazione precisa del territorio in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto.

Qualsiasi spostamento del gregge entro i confini del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dalla competente autorità comunale che lo concede ove ne sia riconosciuta la necessità e sempreché l'interessato dimostri che dispone di pascolo nella località nella quale intende spostare il gregge.

Per gli spostamenti fuori del comune di residenza l'interessato -valendosi del mod. n. 8-A unito al libretto - deve presentare, almeno 15 giorni prima della partenza, domanda al sindaco del comune di destinazione che, accertata la disponibilità di pascolo, autorizza l'introduzione del gregge nel comune stesso ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al sindaco del comune in cui trovasi il gregge da spostare. Questi provvede a trascrivere gli estremi dell'autorizzazione sul libretto indicando altresì la via da percorrere, il mezzo col quale si effettua lo spostamento e la data entro la quale il gregge deve raggiungere il pascolo di destinazione.

Per ogni successivo spostamento deve essere presentata nuova domanda. Nel caso in cui il gregge sia stato spostato senza regolare autorizzazione, il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale può disporre il ritorno del gregge al comune di provenienza a mezzo ferrovia o autocarro, e sotto scorta, qualora non sia possibile provvedere per altro pascolo nella zona. L'onere relativo è a carico del contravventore. Le modalità sopra indicate regolano anche lo spostamento del gregge vagante che fosse condotto in transumanza e pertanto il libretto sostituisce la domanda ed i certificati di cui ai precedenti articoli 41 e 42.

ART. 26 DIRITTI DEGLI ANIMALI - MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

1. Fatta salva l'applicazione della Legge n. 201 del 04/11/2010, è fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni (art. 554 CP).

2. Le manifestazioni pubbliche che coinvolgono animali sono soggette alle procedure di comunicazione previste dall'Ente sentito il parere del Servizio Veterinario in relazione al benessere degli animali che si prevede di utilizzare e per i quali gli organizzatori faranno istanza almeno trenta giorni prima dell'evento, specificando il nominativo del medico veterinario responsabile dell'assistenza zoiatrica

presente per tutta la durata della manifestazione, elenco, origine e proprietari di tutti gli animali.

3. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre animali dalle vetrine o all'esterno del punto vendita.

4. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 (pmr € 200,00).

Art. 27 COLOMBI E PICCIONI

1. 1. Ai fini della tutela del decoro e dell'igiene urbana il Sindaco, nella sua qualità di Autorità sanitaria può disporre l'adozione di idonei provvedimenti atti ad allontanare o limitare la popolazione dei piccioni e dei colombi in ambito urbano (es. installazione dissuasori, chiusura anfratti, posizionamento reti specifiche, ecc.)

2. 2. Nel territorio comunale è vietato somministrare o abbandonare cibo per i piccioni e i colombi.

3. 3. I proprietari di immobili devono provvedere alla chiusura di accessi a parti dell'edificio, in particolare abbaini e soffitte utilizzati dai volatili per la nidificazione.

4. 4. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 (pmr € 100,00).

ART. 28 CUSTODIA DEI CANI E DEGLI ANIMALI

1. I detentori ed i proprietari dei cani sono tenuti ed espletare, in base alla normativa vigente, tutte le pratiche afferenti l'identificazione elettronica dell'animale di affezione per costituire la banca dati informatizzata (microchip).

2. I proprietari sono tenuti a segnalare l'eventuale variazione di domicilio e/o proprietà, smarrimento ed il decesso del cane all'ufficio comunale ed al Servizio Veterinario dell'A.S.L. entro 15 giorni dall'evento.

3. I documenti attestanti l'iscrizione all'Anagrafe Canina e l'inserimento del microchip dovranno sempre essere esibiti, su richiesta, agli agenti delle Forze dell'Ordine, alla A.S.L., alle Guardie Zoofile Volontarie convenzionate con il Comune..

4. In caso di mancata esibizione dei documenti entro cinque giorni dalla richiesta, verrà applicata ulteriore sanzione, oltre quella minima già attribuita.

5. I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini dovranno essere opportunamente segnalati ed essere tenuti in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica o molestie alle persone .La detenzione di animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza alla quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tolleranza ai sensi dell'art.844 del Codice civile.

6. All'interno delle proprietà i cani di indole aggressiva , così come individuati dalle apposite Ordinanze ministeriali a tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani devono essere custoditi in modo che non possano recare danno alle persone.

7. È fatto divieto di tenere cani in spazi angusti, privi di acqua, del cibo necessario e di un adeguato riparo dalle intemperie. Nel caso di animali tenuti a catena la stessa dovrà essere adeguata alla taglia dell'animale e la lunghezza della catena dovrà essere minimo di 5,00 metri a punto fisso oppure di almeno 3 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno 5 metri e munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

8. Tutti gli animali, specialmente negli stabili in condominio, dovranno inoltre essere sempre tenuti e accuditi in modo da non causare altre molestie, come la caduta di escrementi, peli o altro sui balconi e ambienti sottostanti, negli spazi di uso comune o sul suolo pubblico.

9. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 (pmr € 100,00).

ART.29 CIRCOLAZIONE DEI CANI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

1. I cani non possono circolare liberamente fuori dall'abitazione del proprietario o detentore se non sono accompagnati al guinzaglio da persona capace di custodirli; il guinzaglio per i cani di grossa taglia e d'indole aggressiva non deve superare il metro di lunghezza ed essere ben solido per impedire che arrechino danni a persone o cose.

2. Il proprietario o detentore del cane deve portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle forze dell'ordine o della polizia locale.

3. I cani vaganti saranno catturati ed affidati alle strutture di accoglienza canina, fatta salva la contestazione della trasgressione all'autore della violazione.

4. Trascorso il termine di 15 giorni senza che siano stati reclamati dal proprietario o altro avente diritto, i cani accalappiati potranno essere affidati temporaneamente (affido temporaneo) a privati oppure ad associazioni protezionistiche nel rispetto della vigenti disposizioni normative e regolamentari , trascorsi 60 giorni l'affido diviene definitivo fermo restando che la proprietà dell'animale può essere acquisita soltanto

trascorsi 12 mesi dalla cattura.

5. Possono essere tenuti senza guinzaglio:

a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni;

b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge o lo vigilano;

c) i cani in dotazione alle Forze armate, alla Polizia giudiziaria, Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco.

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione da € 50,00 a € 500,00 (pmr € 100,00)

ART. 30 IMBRATTAMENTO CAUSATO DA ANIMALI

1. I proprietari di animali o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

2. È fatto obbligo, a coloro che conducono animali su suolo pubblico, di tenere idonei strumenti per il pronto recupero dei loro escrementi.

3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere alla immediata nettezza del suolo pubblico.

4. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 (pmr € 200,00).

ART. 31 DIVIETI

1. E' vietato domare, tosare, ferrare, foraggiare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

2. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 (pmr € 300,00).

ART.32 GATTI

1. Per colonia felina si intende un gruppo di gatti liberi e frequentanti abitualmente lo stesso luogo.

2. Le colonie feline stanziate sul territorio comunale sono censite dal servizio veterinario della ASL .

3. Chi si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti deve rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e pulendo la zona dove i gatti sono alimentati.

4. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 (pmr € 100,00).

ART.33 ANIMALI DA REDDITO

1. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti specifiche per materia, in particolare quelle per evitare il rischio di malattie infettive, non è consentito l'allevamento intensivo di animali da reddito nei centri abitati, al fine di evitare l'insorgere d'inconvenienti a carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori, proliferazione di insetti, etc.).

2. In particolare nelle zone abitate e comunque nelle zone residenziali/commerciali/direzionali, così come individuate negli strumenti urbanistici vigenti; l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito è vietato.

3. L'allevamento può essere consentito su aree private in zona agricola, previa comunicazione prevista dalla normativa vigente.

ART. 34 NORME DI RINVIO

1. Per i casi sospetti di malattie infettive e/o diffuse si applicano le norme sanitarie in vigore e relative ai servizi veterinari dell'A.S.L..

2. Per la prevenzione del randagismo - tutela degli animali o della salute pubblica si applicano le norme previste in materia dalla legge vigente in materia.

TITOLO VI QUIETE PUBBLICA

ART: 35 NORME ED ORARI PER LE ATTIVITÀ RUMOROSE

1. Chi esercita un'arte, mestiere o industria, nonché attività rumorose e chiunque voglia attivare laboratori o depositi, oltre all'osservanza delle norme in materia, deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia al vicinato, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente ricevute.

2. E' fatto obbligo per chiunque di rispettare i valori di limite di emissioni ed immissioni acustiche previste nel piano di zonizzazione acustica comunale.

3. Nelle case condominiali è vietato produrre rumori molesti, fare uso eccessivo di apparecchiature elettroniche, motori ad uso domestico, strumenti musicali o simili specialmente dalle ore

22,00 alle ore 8.00 ovvero le ore 9.00 nelle giornate festive.

4. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente attività lavorative che siano fonti, anche potenziali di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 8.00 ovvero le ore 9.00 nelle giornate festive.

5. Nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre il divieto di cui al precedente punto si estende alla fascia oraria compresa tra le ore 13.00 e le ore 16.00.

6. Si ritiene fonte di inquinamento acustico l'utilizzo delle seguenti attrezzature:

- Taglia-asfalto a disco
- Sega a disco
- Martello demolitore e picconatore
- Compressore
- Trapano
- Perforatore
- Scaricatore
- Motosega
- Tosaerba con motore a scoppio
- Autobetoniera
- Betoniera
- Autoveicoli in genere PTT superiore ad 80 quintali
- Rullo compressore escavatore
- Pala meccanica

7. Eventuali deroghe potranno essere concesse per periodi limitati solo se motivate da ragioni di pubblico interesse o da cause di forza maggiore, accertate dalla Polizia Locale.

8. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 (pmr € 200,00).

ART 36 RUMORI FASTIDIOSI

1. Nelle piazze e nelle vie, sia di giorno che di notte, sono considerati rumori fastidiosi e come tali sono vietati: le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l'uso di apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume, nonché l'impiego di strumenti musicali anche improvvisati.

2. L'Amministrazione può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali

ricorrenze.

3. È vietato ai conducenti di veicoli provare sulle strade pubbliche il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o provocare rumori, scoppi e rumori eccessivi ed inutili.

4. E' vietato l'uso di spari al fine di allontanare animali dai campi seminati e/o coltivati.

5. E' vietato provocare lo scoppio di petardi, mortaretti e simili che arrechino disturbo o molestie.

6. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 (pmr € 100,00).

ART 37 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI CHE CAUSANO RUMORI

1. Dalle ore 20.00 alle ore 07.30 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate contenute in casse, bidoni, bottiglie, devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica. Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche e simili deve essere effettuato usando gli accorgimenti necessari per attutirne quanto più possibile il rumore.

2. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 (pmr € 100,00)

ART. 38 VENDITORI, SUONATORI E MESTIERI AMBULANTI

1. Sono vietate, in quanto contrarie alla pubblica quiete, le grida e la pubblicità fonica dei rivenditori di merce in genere, anche all'interno dei locali aperti al pubblico e nei cortili privati.

2. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore, artista di strada e simili dovranno sempre attenersi alle disposizioni loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia Locale, ai fini della salvaguardia della quiete pubblica.

3. In ogni caso i predetti soggetti non dovranno costituire con la loro attività intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, ostacolare l'accesso ad edifici ed esercizi commerciali, non dovranno sporcare il suolo pubblico, non dovranno costituire pericolo per l'incolumità delle persone e dovranno avere cura di rimuovere tutto ciò che è servito allo svolgimento dell'attività.

4. I predetti soggetti non potranno chiedere il pagamento di biglietti e/o pretendere un corrispettivo in denaro per la loro esibizione. Nel caso in cui sottraggano spazio all'uso pubblico in maniera non estemporanea dovranno chiedere l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

5. Le esibizioni musicali o canore sono consentite purché non si arrechi disturbo e le emissioni

sonore non superino i decibel consentiti dalla norma.

6. Sul territorio comunale è vietata l'attività di accattonaggio, di cartomante o similari.

7. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 (pmr € 100,00)

Art. 39 TRATTENIMENTO MUSICALE

1. Nel rispetto del Piano di zonizzazione acustica e della normativa vigente in materia è consentito il trattenimento musicale in occasione di eventi organizzati direttamente dal Comune o da privati autorizzati:

- nelle aree pubbliche e private fino alle ore 23 nel periodo 1 ottobre – 31 marzo e fino alle ore 24 nel periodo 1 aprile – 30 settembre, fatte salve le deroghe espressamente autorizzate.
- all'interno di locali chiusi, sia pubblici che privati, fino alle ore 24, fatte salve le deroghe espressamente autorizzate.

Titolo VI SICUREZZA PUBBLICA ED URBANA

ART. 40 SOSTANZA LIQUIDE, ESPLOSIVE, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI

1. Salvo quanto espressamente previsto dalla normativa in materia è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della vendita senza le prescritte autorizzazioni. Tali autorizzazioni sono altresì necessarie per i depositi di gas, di petrolio e liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di legge.

2. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili anche il legname di opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili, vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

3. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 (pmr € 150,00)

ART.41 REQUISITI DEI DEPOSITI E DEI LOCALI DI VENDITA DI COMBUSTIBILI

1. I depositi e i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nonché tutte le norme vigenti riguardanti la materia.

ART. 42 DETENZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE DI ABITAZIONE O ALTRI EDIFICI

1. Nelle pertinenze delle case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di

combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, purché abbiano soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

2. E' vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

3. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, tali da impedire la caduta di incentivi infiammabili.

4. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 (pmr € 150,00)

ART. 43 ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI, FUOCHI ARTIFICIALI E FUOCHI IN GENERE

1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza autorizzazione di Pubblica Sicurezza rilasciata dall'Autorità comunale, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

2. È assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- b) gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi;
- c) fornire di alcool, petroli e benzine, le lampade e i fornelli, mentre sono accesi o in vicinanze di fiamme libere;
- d) accendere fuochi nelle vicinanze delle abitazioni o che creino disturbo alle abitazioni.

3. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 (pmr € 150,00).

ART. 44 TRASPORTO DI OGGETTI PERICOLOSI

1. Fatte salve le disposizioni previste dal codice della strada, è vietato il trasporto di strumenti e oggetti pericolosi come falci, scuri, coltelli e altri strumenti da taglio, vetri, ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati al fine di impedire il pericolo alle persone.

2. Il trasporto su veicoli di bottiglie e recipienti di vetro in genere deve essere effettuato con

apposite coperture o idoneo mezzo predisposto al fine di evitare la caduta del carico sul suolo pubblico.

3. È vietato altresì far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti come botti, cerchioni esimili, che possano comunque danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio e pericolo per la circolazione stradale.

4. È in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine strumenti o oggetti taglienti.

5. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 (pmr € 150,00), oltre a dover provvedere a proprie spese all'immediata pulizia del suolo o di qualunque manufatto pubblico e al completo ripristino di luoghi e cose.

ART. 45 PROTEZIONE DA SCHEGGE, LAVORI ARTIGIANALI E VERNICIATURA MANUFATTI

1. I marmisti, muratori o operai in genere, quando lavorano sul suolo pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico devono provvedere al collocamento di idoneo riparo per impedire che le schegge offendano i passanti e che il lavoro sia causa di danno al pubblico e di intralcio alla circolazione.

2. Quando sono dipinti di fresco i manufatti in genere e quanto altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di pubblico transito devono essere ben segnalati.

3. I titolari delle imprese sono ritenuti responsabili in via solidale con gli esecutori delle opere.

4. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 (pmr € 150,00) oltre a dover provvedere a proprie spese all'immediata pulizia del suolo o di qualunque manufatto pubblico e al completo ripristino di luoghi e cose.

ART. 46 GETTO DI COSE

1. È proibito gettare da ponti di lavoro e dall'interno di fabbriche e stabili, materiali di demolizione o disperdere polvere che possa arrecare molestia o altro, senza l'adozione di idonee cautele.

2. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 (pmr € 150,00) oltre a dover provvedere a proprie spese all'immediata pulizia del suolo o di qualunque manufatto pubblico e al completo ripristino di luoghi e cose.

ART. 47 ORDINI DI RIPARAZIONE

1. Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina creando pericolo per la pubblica sicurezza, il Responsabile dell'Area Tecnica provvederà con ordinanza impartendo al proprietario le disposizioni opportune affinché vengano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.

2. Se il proprietario non si attiverà ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, il Responsabile provvederà d'ufficio a fare eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

ART 48 MANUTENZIONE DI AREE DI PUBBLICO TRANSITO

1. Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque provvedere ad una adeguata segnalazione, del guasto o della rottura, alla cittadinanza utente.

2. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 (pmr € 150,00)

ART. 49 ESPOSIZIONI SULLE PUBBLICHE VIE

1. Chi intende attivare una esposizione di qualsiasi genere, anche in locali privati prospicienti vie e piazze pubbliche, deve munirsi di apposita autorizzazione.

2. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 (pmr € 50,00).

ART. 50 ATTI CONTRARI ALLA SICUREZZA

1. È vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese quando ciò costituisca intralcio o pericolo.

2. È altresì vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, recinzioni e cancelli, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti,

3. E' vietato immergersi nelle fontane e vasche pubbliche o farne uso improprio.

4. E' vietato lanciare generi alimentari, schiuma o materiali in grado di arrecare danno ai beni del patrimonio comune o di offendere la persona, sporcarne gli abiti o recare danno a beni in sua disponibilità.

5. E' vietato recare guasti alle lampade della pubblica illuminazione o danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile.

6. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 (pmr € 150,00)

ART. 51 CORTEI, CERIMONIE, RIUNIONI E MANIFESTAZIONI

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne dà avviso al Sindaco almeno dieci giorni prima della data di svolgimento.

2. L'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno trenta giorni prima per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione.

3. Gli organizzatori dovranno attenersi alle eventuali disposizioni impartite in merito dalla Polizia Locale.

4. Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale.

5. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 (pmr € 150,00).

ART. 52 DIVIETO DI ATTIVITA' DI CAMPEGGIO AL DI FUORI DELLE AREE ATTREZZATE

1. In tutto il territorio comunale sono vietate le attività di campeggio e la sosta di caravan, autocaravan, camper, veicoli di qualsiasi natura usati a fini di pernottamento o sistemazione di fortuna al di fuori di aree appositamente attrezzate, pubbliche o private, e prive dei requisiti e delle autorizzazioni necessarie.

2. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 (pmr € 300,00).

3. All'atto della contestazione i trasgressori dovranno cessare il comportamento vietato e ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese, oltre a cessare l'interruzione della sosta.

TITOLO VII SANZIONI E NORME FINALI

ART. 53 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SISTEMA SANZIONATORIO

1. Le violazioni del presente Regolamento sono accertate dagli Agenti di Polizia Locale e dagli altri Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.

2. Ai sensi della L. 689/1981 le violazioni possono essere conciliate con l'importo previsto in pagamento in misura ridotta (p.m.r.) con pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o regolarmente notificata al trasgressore, tramite pagamento presso la Tesoreria comunale o tramite versamento a mezzo cc postale o bancario intestato alla Polizia Locale.

3. E' facoltà del trasgressore presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal Sindaco, entro 30 giorni dalla contestazione immediata o notifica differita del verbale di accertamento dell'infrazione.

4. Quando le norme del presente regolamento dispongono che, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, vi sia l'obbligo di cessare un'attività o un comportamento o la rimessa in pristino di luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

5. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti, l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati nel verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'accertatore.

6. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

ART. 54 PAGAMENTO IMMEDIATO

1. Il trasgressore non è ammesso al pagamento delle sanzioni previste dal presente Regolamento in via breve direttamente a mano dell'Agente accertatore.

ART. 55 ABROGAZIONE DI NORME PREESISTENTI

1. Con l'approvazione del presente Regolamento di Polizia Urbana si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolanti le stesse materie.

ART. 56 RINVIO A NORME SOPRAVVENUTE

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di norme vincolanti statali e regionali sopravvenute.

2. In tal casi, nelle more dell'adeguamento del regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

ART. 57 AGGIORNAMENTO SANZIONI

1. La competenza all'aggiornamento dell'importo delle sanzioni è della Giunta comunale.

ART. 58 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, soggetto a duplice pubblicazione ai sensi dello statuto comunale, entra in vigore con decorrenza dal 01/07/2015.